

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

(Treviso)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

Sommario

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
- Art. 3 Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 4 Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 5 Equiparazione all'abitazione principale
- Art. 6 Esenzioni
- Art. 7 Versamenti e interessi
- Art. 8 Rimborsi e compensazione
- Art. 9 Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree
- Art 10 Istituti deflativi del contenzioso
- Art. 11 Potenziamento dell'ufficio tributi
- Art. 12 Disposizioni finali

Art.1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Gorgo al Monticano dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articolo 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 confermata dal Decreto Legislativo 23/2011.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gorgo al Monticano.

Art.2 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

- 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
- 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art.3 - Base imponibile delle aree fabbricabili

- 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone

omogenee i valori venali di riferimento delle stesse, ai sensi della lettera g) dell'articolo 59 del D. LGS. 446/97.

Art. 4 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

- 1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 5 - Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi del comma 56, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6 – Esenzioni e altre forme di agevolazione

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 – Versamenti e interessi

- 1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F 24.
- 2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 5,16 (cinque/16). Il limite previsto non rappresenta una franchigia e deve interdersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
- 3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile

- calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 5. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 5,16 (cinque/16).
- 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 9 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1), lett. f) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 per le aree divenute inedificabili, è possibile chiedere ed ottenere il rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7) dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5) dell'art. 5 della stessa Legge quale area fabbricabile, maggiorata degli interessi nella misura legale.
- 2) Il rimborso spetta per 5 (cinque) anni ad esclusione delle aree soggette a vincolo espropriativo, per le quali il termine è decennale. Il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell'organo competente.
- 3) Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
 - a) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento e non sia iniziata opera alcuna, neppure abusiva, di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) da parte del soggetto passivo non devono essere state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro, avverso il provvedimento di inedificabilità e che lo stesso sia definitivo;
 - c) il vincolo di inedificabilità deve perdurare almeno per 3 (tre) anni.
- 4) La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di indeficabilità, la cui decorrenza viene stabilita dalla data di approvazione da parte del Comune del relativo provvedimento urbanistico.

Art. 10 - Istituti deflativi del contenzioso

- 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.
- 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D. Lgs 218/1997.

Art. 11 – Potenziamento dell'ufficio tributi

- 1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662 del 1996, dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, una percentuale del gettito IMU, incassato dal Comune, è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
- 2. A tal fine la percentuale dell'1% del gettito IMU, riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento, è destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 12 –Disposizioni finali

- 1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.